



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Francesco Mannino	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al N. **6626/2016 R.G.**, posta in decisione all'udienza del 20 settembre 2016 e vertente

TRA

PROFUMO PIETRO, nato a Genova il 28.03.1941 (C.F. PRF PTR 41C28 D969K), e **COLI EROS**, nato a Pisa il 26.06.1945 (C.F. CLO RSE 45H26 G720G), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Catone n. 21, presso lo studio dell'Avv. Enzo Proietti, che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione.

OppONENTI

E

SO.GE.PA – SOCIETA' GENERALE DI PARTECIPAZIONE S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Pastrengo n. 20 (P. IVA 01294640998), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Giancarlo Dellepiane, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Biella n. 4, presso lo studio dell'Avv.



Gian Luca Laurenzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso monitorio.

Opposta

OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015, reso dal Tribunale di Roma il 3 settembre 2015.

CONCLUSIONI. All'udienza del 20 settembre 2016 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per gli oppositori: “Voglia il Tribunale, in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa domanda di pagamento per difetto di giurisdizione, alla luce della clausola compromissoria trasfusa nel contratto stipulato tra le parti, e, se del caso, per incompetenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Torino. Nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015 dacché emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e per infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa azionata dall'opposta, alla luce di quanto dedotto in atti ed, in particolare, dell'accordo definitivo stipulato tra le parti in data 18.12.2007. Condannare la SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché alla rifusione delle spese processuali, da distrarre in favore dell'Avv. Enzo Proietti, in quanto antistatario”;

per l'opposta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare a) rigettare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio, ritenendo che la clausola compromissoria invocata dagli oppositori non è operante con riferimento alle azioni di recupero del credito e, comunque, è nulla o annullabile dacché non fatta oggetto di specifica approvazione secondo le previsioni di cui all'art. 1341 c.c.. Nel merito, rigettare le ragioni di opposizione e domande riconvenzionali proposte da Profumo Pietro e Coli Eros dacché infondate in fatto ed in diritto; per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015 o, comunque,



condannare gli odierni opposenti al pagamento, in favore della SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A., della somma di euro 311.250,00, oltre interessi al tasso convenzionalmente fissato, a titolo di restituzione del finanziamento ricevuto. Con condanna degli opposenti alla rifusione delle spese processuali, anche ex art. 96 c.p.c.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. chiedeva ingiungersi, a Profumo Pietro e Coli Eros, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 311.250,00 – di cui euro 300.000,00 a titolo di rimborso del finanziamento ricevuto ed euro 11.250,00 per interessi convenzionali al tasso del 3,75% - oltre ulteriori interessi di mora e spese del procedimento monitorio.

A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che

- in esecuzione di un contratto di finanziamento stipulato il 12.05.2004, la Fata Group S.p.A. aveva erogato a Profumo Pietro e Coli Eros la complessiva somma di euro 300.000,00;
- il termine di durata del cennato finanziamento era stato fissato al 30.06.2008;
- i mutuatari, tuttavia, non avevano provveduto alla restituzione del finanziamento loro erogato, neppure a seguito di reiterate diffide;
- nelle more, giusta atto di fusione per incorporazione del 23.03.2009, essa ricorrente aveva incorporato la Fata Group S.p.A., subentrando nei diritti facenti capo a tale ultima società.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015, depositato il 3 settembre 2015 e notificato il 21 dicembre 2015.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponevano opposizione Profumo Pietro e Coli Eros, con atto notificato il 27 gennaio 2016.



Gli opposenti, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata con il ricorso ex artt. 633 c.p.c., per difetto di giurisdizione (*rectius* di competenza) del Tribunale adito in sede monitoria, alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 11 del contratto di finanziamento posto a base della pretesa di pagamento azionata dall'opposta.

Profumo Pietro e Coli Eros deducevano, poi, che

- ❖ il contratto invocato dalla SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. a fondamento della sua pretesa conteneva un più articolato regolamento di interessi;
- ❖ in particolare, la Fata Group S.p.A. si era impegnata ad erogare il finanziamento di euro 300.000,00 onde consentire ad essi opposenti, attraverso articolate operazioni, l'acquisizione dell'intero capitale sociale della Galileo Vaccum Systems s.r.l., già detenuto dalla medesima Fata Group S.p.A.;
- ❖ gli impegni reciproci in vista della cennata acquisizione erano stati fissati anche con un patto parasociale sottoscritto alla medesima data del 12.05.2004;
- ❖ l'operazione programmata non era andata a buon fine, per condotte ed omissioni addebitabili alla medesima Fata Group S.p.A.;
- ❖ per tale ragione le parti, con accordo trasfuso nella scrittura privata del 18.12.2007, avevano “chiuso” e definito i rapporti pregressi con espressa rinuncia a qualunque pretesa o azione fondata sui contratti conclusi il 12.05.2004;
- ❖ nell'accordo del 18.12.2007 era stato, altresì, convenzionalmente fissato in Torino il foro competente in via esclusiva per le controversie eventualmente insorte tra le parti.

Su tali premesse gli opposenti eccepivano, comunque, l'incompetenza del Tribunale di Roma adito in sede monitoria, alla luce della clausola di determinazione convenzionale del foro territorialmente competente, trasfusa



nell'accordo del 18.12.2007; infine, contestavano nel merito le avverse pretese, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

All'esito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. la quale allegava l'infondatezza delle avverse eccezioni e prospettazioni, deducendo che

- la clausola compromissoria per arbitrato rituale, trasfusa nell'art. 11 dell'accordo del 12.05.2004, doveva considerarsi invalida e priva di effetti dacché, pur rientrando nel novero delle clausole vessatorie, non risultava essere stata oggetto di specifica approvazione scritta, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
- in ogni caso, la controversia volta al recupero del credito non rientrava nell'ambito di operatività della cennata clausola compromissoria;
- il contratto di finanziamento del 12.05.2004 – posto a base della pretesa azionata in sede monitoria – non conteneva alcuna deroga convenzionale alle regole generali in tema di competenza territoriale, onde si palesava infondata anche l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dagli opposenti;
- nell'accordo intercorso tra le parti il 18.12.2007 risultavano richiamate le sole obbligazioni discendenti dal patto parasociale e non quelle fondate sul contratto di finanziamento;
- pertanto, le rinunce rassegnate con il citato accordo del 18.12.2007 non erano riferibili al diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento.

La società opposta rassegnava, quindi, le conclusioni richiamate in premessa, chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015.

All'udienza fissata per la comparizione e trattazione, rilevato che l'eccezione preliminare di compromesso, sollevata dagli opposenti, poteva condurre ad una pronta definizione del giudizio, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni; indi, all'udienza del 20 settembre 2016 la causa veniva trattenuta in



decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene il Tribunale che, in accoglimento dell'eccezione di compromesso ritualmente proposta da Profumo Pietro e Coli Eros, debba pervenirsi alla declaratoria della nullità del Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015, per incompetenza del Giudice adito in sede monitoria, posto che la controversia introdotta dalla SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. rientra nel novero di quelle rimesse alla cognizione degli arbitri, in forza della clausola compromissoria per arbitrato rituale trasfusa nell'art. 11 del contratto di finanziamento del 12.05.2004.

In proposito va osservato che con il ricorso monitorio la società opposta, dopo aver premesso che, giusta atto di fusione per incorporazione del 23.03.2009, ha incorporato la Fata Group S.p.A., così subentrando nei diritti facenti capo a tale ultima società, a fondamento della pretesa azionata ha invocato proprio il contratto di finanziamento di cui sopra, stipulato tra la società incorporata e gli odierni oppositori in data 12.05.2004; ha, quindi, dedotto che, in esecuzione di tale contratto, la Fata Group S.p.A. aveva erogato a Profumo Pietro e Coli Eros un finanziamento di 300.000,00 alle condizioni concordate, e che, essendo venuto a scadenza il termine convenzionalmente fissato, essa aveva diritto alla restituzione della somma erogata dalla incorporata, maggiorata degli interessi al tasso convenzionalmente stabilito.

Ciò posto va rilevato che il contratto di finanziamento del 12.05.2004, all'art. 11, così recita: "*Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale rituale composto di tre arbitri, dei quali due scelti uno da ciascuna delle Parti e il terzo - in funzione di Presidente – dai due arbitri designati. [...] Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto in applicazione degli artt. 806 e segg. c.p.c.*".



Orbene, il tenore della clausola compromissoria sopra richiamata rende palese che, con la stessa, le parti hanno inteso rimettere al un Collegio arbitrale tutte le controversie in qualunque modo insorte in sede di interpretazione e concreta attuazione del regolamento di interessi trasfuso nel contratto di finanziamento del 12.05.2004 – che contiene anche specifiche pattuizioni volte a disciplinare il rimborso delle somme erogate – onde non può dubitarsi del fatto che anche l'azione promossa dalla SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. con il ricorso monitorio, e volta ad ottenere la restituzione dell'importo oggetto di finanziamento, maggiorato di interessi convenzionalmente fissati, rientri nell'ambito di operatività della cennata clausola compromissoria.

Priva di pregio è, poi, l'eccezione della opposta secondo cui la clausola compromissoria all'attenzione dovrebbe considerarsi invalida e priva di effetti dacchè non fatta oggetto di specifica e separata approvazione per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Ed infatti, nel caso di specie difettano tutti i presupposti per l'operatività della "tutela" prevista dai citati artt. 1341 e 1342 c.c., non risultando neppure dedotto che il Regolamento del 28.09.2005 e/o la successiva scrittura privata del 2010 siano stati predisposti unilateralmente dalla odierna opponente, senza alcuna facoltà di negoziazione ad opera della opposta, e, comunque, non potendosi in nessun caso qualificare, i cennati accordi, come contratti per adesione.

Invero - come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - possono qualificarsi come contratti *per adesionem*, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale.



In particolare - come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte - "*perché ricorra l'ipotesi contemplata nel comma 2 dell'art. 1341 c.c. in tema di condizioni generali non basta la predisposizione unilaterale del contratto, ma occorre che lo schema negoziale sia preconstituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari), in vista della utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, senza che all'altro contraente sia consentito di richiedere e apportare eventuali modifiche con riferimento alla specifica vicenda contrattuale, dopo averne apprezzato il contenuto*" (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10619).

Ritenuto, dunque, che anche la presente controversia sia da ricomprendere nel novero di quelle rimesse alla cognizione del Collegio arbitrale, deve, ora, precisarsi che – per quanto inferibile dal tenore letterale ed espresso del citato art. 11 del contratto di finanziamento – con la clausola compromissoria in questione le parti hanno inteso prevedere un arbitrato rituale.

Ciò posto va rammentato che, nel sistema vigente, la clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una deroga convenzionale alle attribuzioni ed alla competenza del giudice ordinario.

Segnatamente, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri.

E tanto si ricava dall'inequivoco disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c. – introdotto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 40/2006 – che, nel regolare i “rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria”, assoggetta, tra l'altro, al regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c., “la sentenza con la quale il giudice” abbia affermato o negato “la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato”.

In particolare, in relazione alla specificità della fattispecie concreta, va rammentato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria della nullità



del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166).

In definitiva, dunque, deve dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015 e l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio dalla SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A..

Quanto, poi, alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla opponente, par d'uopo rammentare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ebbene, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che gli opposenti, pur gravati dall'onere della prova, non hanno offerto elementi da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A., abbiano sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

Ritiene, poi, il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'attivazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 96, III co., c.p.c. anche in considerazione delle questioni dedotte in lite e delle ragioni della presente decisione.

Alla soccombenza consegue la condanna della SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali



effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. Enzo Proietti, Procuratore degli opposenti dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 6626/2016 R.G., così provvede:

- Dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 20290/2015 e l'incompetenza dell'istituto Tribunale a conoscere della domanda di pagamento proposta dalla SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A., essendo la stessa devoluta agli arbitri.
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da Profumo Pietro e Coli Eros.
- Condanna la SO.GE.PA – Società Generale di Partecipazioni S.p.A. alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 12.650,53 - di cui euro 650,53 per spese vive ed euro 12.000,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore dell'Avv. Enzo Proietti, Procuratore degli opposenti dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2016.

Il Giudice estensore

Clelia Buonocore

Il Presidente

Francesco Mannino

